



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 07-03-19, tenutasi alle ore 17:00 presso la Residenza Comunale, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge in sessione Ordinaria in Prima convocazione, in seduta Pubblica

Risultano presenti all'appello in apertura di seduta i Signori:

IZZO ROBERTO	P	ONTANETTI RINALDO	P
TAI CARLOTTA	P	ROSA GIUSEPPE	P
CHICCHI CLAUDIO	A	BEDESCHI CARLO	P
GASPARRINI MARCO	P	BAGNUOLO FRANCESCO	A
TORNIAI ALESSANDRA	P	BERARDICURTI CRISTINA	P
DEGL'INNOCENTI SIMONA	A	CONCA GABRIELE	P
GANASSI MATTEO	P		

Presiede il Sig. GASPARRINI MARCO, assistito dal Segretario Comunale Dr. Zaccara Giuseppe.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle seguenti proposte di deliberazioni:

Proposta N. 21 Del 25-02-19 Esito Esame: Approvata Oggetto: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	NUMERO DELIBERA 15
	Immediatamente eseguibile N
Il Presidente del Consiglio Comunale fa presente la necessità di invertire il punto 12) all'ordine del giorno (da deliberare dopo il punto 6) all'ordine del giorno).	
Proposta N. 22 Del 25-02-19 Esito Esame: Approvata Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO	NUMERO DELIBERA 16
	Immediatamente eseguibile N
Il Sindaco fa comunicazione su targa martiri delle foibe.	
Proposta N. 23 Del 25-02-19 Esito Esame: Non esaminata Oggetto: COMUNICAZIONI E DOMANDE DI ATTUALITA'	NUMERO DELIBERA 0
Proposta N. 32 Del 27-02-19 Esito Esame: Approvata Oggetto: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020	NUMERO DELIBERA 17
	Immediatamente eseguibile N
Interviene il Sindaco. Interviene il consigliere Bedeschi. Ritiene che l'incarico all'Avv. Giangrande sia non opportuno. Interviene il Sindaco. Interviene il consigliere Rosa.	
IL CONSIGLIO COMUNALE	
PREMESSO che il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo Codice	



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

degli Appalti) ha introdotto nell'ambito della programmazione delle Amministrazioni aggiudicatrici un programma biennale delle forniture e servizi contenente gli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000,00;

RICHIAMATO in particolare l'art. 21, commi 6, 7 e 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016 che testualmente recita: "6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4. 8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti: Le modalità di aggiornamento dei programmi e di relativi elenchi annuali; a) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; b) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; c) i criteri per l'inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; d) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti; e) le modalità di raccordo con la pianificazione dell'attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento"

ATTESO che il decreto ministeriale di cui al richiamato comma 8 non risulta ad oggi emanato e, pertanto, ai sensi del comma 9 dell'art. 21, si applica l'art. 216 - comma 3 - del D.Lgs. n. 50/2016;



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

RITENUTO, pertanto, di ritenere applicabile, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale suddetto, il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 "Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi." e i tempi di pubblicazione previsti per il programma triennale dei lavori pubblici;

VISTO il "Programma biennale per le forniture e servizi 2019/2020", redatto ai sensi dell'art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, adottato dalla Giunta comunale con atto n. 6 del 01/02/2018 Allegato 1) alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il presente argomento è stato esaminato dalla 1^a Commissione Consiliare riunitasi in data 5 marzo 2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs N. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI:

Favorevoli n.7

Contrari n. 3 (Bedeschi, Berardicurti, Conca)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Programma biennale di forniture e servizi per gli anni 2019 - 2020 adottato con deliberazione della Giunta Comunale n.21 in data 20/02/2019, composto dalle schede sopra citate, predisposto secondo le disposizioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/10/2014, e allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. **DI DICHIARARE** con successiva e separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000, con il seguente esito:

Favorevoli n.7

Contrari n. 3 (Bedeschi, Berardicurti, Conca)

Proposta N. 29 Del 26-02-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE AI SENSI ART. 58 DL 112/2008 CONVERTITO IN LEGGE 133/2008 E SS.IMM.II. TRIENNIO 2019/2021

NUMERO DELIBERA

18

Immediatamente eseguibile N

Interviene il Sindaco.

Interviene il consigliere Bedeschi che chiede dove sia l'Assessore Bacciotti che era assente anche in occasione della Commissione.

Interviene il consigliere Ontanetti.



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 58 del D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito con legge N.133 del 06.08.2008 rubricato: "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni e altri Enti locali al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali", ciascun Ente con delibera dell'Organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione;

VISTO il comma 2 del D.L. 112 del 25.06.2008 N. 112 convertito in legge 06.08.2008 N°133 e successivamente così sostituito dall'art. 33 bis comma 7 del D.L. 06.07.2011 N°98 come modificato dall'art. 27 comma 1 D.L. 06.11.2011 N° 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 N° 214;

DATO ATTO che con la deliberazione C.C. N.77 del 26.10.2017, venne approvato in via programmatica il piano d'alienazione e valorizzazione Anno 2017;

DATO ATTO che con la deliberazione C.C. N.08 del 20.02.2018, venne approvato in via programmatica il piano d'alienazione e valorizzazione Anno 2018;

DATO ATTO che si è proceduto recentemente ad una ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico di questo Comune, individuando alcuni terreni non più strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e di interesse pubblico, che di conseguenza sono suscettibili di valorizzazione e dismissione e che si rende necessario provvedere all'approvazione del piano di alienazione e valorizzazione per il triennio 2019/2021;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa sopra citata l'approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliare da parte del Consiglio Comunale, avrà le seguenti conseguenze:

Ne determina la classificazione come patrimonio "disponibile" e la destinazione urbanistica anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici;

Ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del cod. civ nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto ai sensi dell'art. 58 comma 3 del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008;

VISTO il piano d'alienazione e valorizzazione modificato relativo al triennio 2019/2021 "allegato A" alla presente deliberazione



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

comprendente i terreni per i quali non risultano ad oggi, avviate le procedure di dismissione;

DATO ATTO che il piano costituisce allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021 ai sensi dell'art. 58 comma 1 ultimo periodo del D.L. N°112 del 25.06.2008 convertito dalla legge 133 del 06.08.2008;

CHE la presente proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare riunitasi in data

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. N. 267 del 18.08.2000;

Con voti:

Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Bedeschi, Berardicurti)

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi di cui in narrativa, il piano di alienazione e valorizzazione per il triennio 2019/2021 comprendente i terreni di cui all'elenco allegato per il quale non risultano avviate le procedure di dismissione;

DI DARE ATTO che l'inserimento dei beni nel piano di alienazione e valorizzazioni di cui al precedente punto 1 comporta:

- La classificazione del bene come patrimonio disponibile e la destinazione urbanistica anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici;
- effetto dichiarativo della proprietà, anche in assenza di precedenti trascrizioni;
- effetto sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto;
- gli effetti previsti dall'art. 2644 c.c.;

DI PRECISARE che il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che contro l'iscrizione dei singoli beni immobili nel suddetto elenco è ammesso ricorso amministrativo entro i successivi sessanta giorni, fermi gli altri rimedi di legge;

DATO ATTO che il piano costituisce allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019/2021 ai sensi dell'art. 58 comma 1 ultimo periodo del D.L. N° 112 del 25.06.2008 convertito dalla legge 133 del 06.08.2008;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia-Ambiente per gli adempimenti consequenziali per l'attuazione del citato piano;



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000, con il seguente esito:

Favorevoli n. 8
Contrari n. 2 (Bedeschi, Berardicurti)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N° 18 DEL
07.03.2019**

**PIANO DI VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE
2019-2021**

foglio catastale	mappali	Già particella	Superficie particella	Descrizione del bene, ubicazione, intervento previsto
76	407	/	34	/

Proposta N. 16 Del 18-02-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

Verifica Quantità e Qualità Aree e Fabbricati con Destinazione P.E.E.P e P.I.P. - anno 2019

NUMERO DELIBERA

19

Immediatamente eseguibile N

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 172 del D.Lgs n. 267/2000 prevede che i Comuni provvedano annualmente, in concomitanza con il Bilancio comunale, a verificare la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle ex leggi 167/62, 865/1971 – 457/1978 che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie, nonché alla determinazione del relativo prezzo di cessione;

CONSIDERATO che il Piano Strutturale vigente approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 29/04/2005 e del Regolamento Urbanistico approvato con Delibera Consiliare n. 45 del 06/04/2007 non prevedono aree P.E.E.P. o P.I.P. e che sono esauriti da un ventennio i Piani P.E.E.P. e P.I.P. approvati in precedenza;

DATO ATTO che attualmente sono a disposizione aree da trasformare da diritto di superficie a diritto di proprietà riferite a PIP-Piani Indirizzato Produttivo (ambiti dislocati nella zona artigianale industriale dei Piani- vedi delibera CC n. 78 del 26/10/2017) mentre non sussistono aree da destinare ad ambiti PEEP-Piani per l'Edilizia Economico Popolare;



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

PRESO ATTO della insussistenza di aree a disposizione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON la seguente votazione:

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 (Bedeschi, Berardicurti)

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che in riferimento a quanto previsto dall'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 non sussistono attualmente a disposizione aree riferite ad Piani P.E.E.P. o P.I.P. da cedere in proprietà o diritto di superficie;

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:

Favorevoli n. 8

Astenuti n. 2 (Bedeschi, Berardicurti)

Proposta N. 28 Del 25-02-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

IUC - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMU=NALE

NUMERO DELIBERA

20

Immediatamente eseguibile N

Viene unificato il dibattito relativo ai punti 7 – 14 inclusi.
Interviene il consigliere Tai sulle novità del regolamento Tari.
Interviene il consigliere Conca sulla percentuale su cui si calcola la Tari.
Interviene il Sindaco che legge la sua relazione al bilancio di previsione.
Interviene il consigliere Ontanetti.
Interviene il consigliere Rosa che preannuncia voto favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

• **PREMESSO che:**

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Unica (IMU);
- il termine per approvare il bilancio di previsione per l'anno 2019 è stato differito al 28 Febbraio con Decreto Ministeriale del 07.12.2018 e, successivamente, al 31 Marzo con D.M. del 25.01.2019;
- ai sensi dell'art.1 c.169 della legge 296/2006, sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d'imposta compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente al 1[^] gennaio hanno comunque effetto dall'inizio dell'anno;

• **VISTI:**

- il vigente *"Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)"* approvato con deliberazione consiliare n°67/2014 e s.m.i.;
- la direttiva della Giunta Municipale n°5/2019 su proposta dell'Ufficio Tributi in merito a modificazione del sopraccitato regolamento;

• **PRESO ATTO:**

- che le modifiche risultano essere le seguenti:

1) **per specifiche previsioni legislative nazionali, ovvero:**

- a. *ai sensi dell'art.1, c.705, della L.145/2018, inserimento alla fine comma 3 dell'art.7 del seguente paragrafo: "I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente";*
- b. *ai sensi dell'art.1, c.1092, della L.145/2018, inserimento alla fine del comma 10, lett.c, dell'art.9 del seguente paragrafo: "Il suddetto beneficio si estende, nel caso del decesso del comodatario, al coniuge superstite, se nel nucleo familiare sono presenti figli minori (ex L. 145/2018, art. 1, c.1092)"*
- c. *ai sensi dell'art.1, c.1091, della L.145/2018, inserimento di un nuovo comma 5 all'art.53, come segue: "Ai sensi dell'art.1, c.1091, L.145/2018, l'Ente può destinare una quota del maggior gettito accertato e*



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

riscosso nell'esercizio precedente relativo agli accertamenti IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate nonché al trattamento accessorio del personale dipendente, previo rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge nonché approvazione di apposito regolamento in merito"

- 2) **per casistiche presentatesi nel corso degli anni**, *al fine di meglio chiarire alcuni aspetti precedentemente regolamentati, ovvero:*
- a. *in merito a quale sia la base imponibile in caso di utilizzo edificatorio inserimento alla fine del comma 5 dell'art.9 del seguente paragrafo: "In caso di ultimazione o di uso parziale dell'edificio, nonché di utilizzo parziale della capacità edificatoria, il valore venale dell'area, determinato come da precedente comma 4, dovrà essere rapportato alla percentuale della superficie ultimata dell'edificio rispetto a quella totale;*
 - b. *per lo stesso motivo di cui al precedente punto, inserimento alla fine dell'art.9 di un nuovo comma 12 che recita:" Fermo restando quanto al comma 11, non spetta l'agevolazione di cui al comma 10 al fabbricato in corso di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in quanto, in tali casi, la base imponibile è il valore dell'area edificabile, come da precedente comma 5.";*
 - c. *per sottolineare che la riduzione TARI per uso saltuario delle abitazioni è applicabile solo ad immobili ove nessuno risieda, inserimento all'art.32, comma 2, lett. b), della dicitura "ove, pertanto, non risulti alcun residente:"*
- 3) **per sentenze della Cassazione in merito al valore dell'aerea fabbricabile in presenza di ruderi classati nella categoria c.d. "fittizia" F/2**, *al fine di chiarire che va analizzato caso per caso, sostituzione delle parole "si considera" con "può considerarsi" all'interno del comma 7 dell'art.9, che risulterebbe, quindi, così modificato: "Nel caso di **fabbricato ridotto di fatto allo stato di rudere***



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

per il quale il catasto non ha assegnato rendita, può considerarsi base imponibile ai fini IMU il valore dell'area fabbricabile, qualora esistano i presupposti di fatto o di diritto per l'attività edificatoria”;

- 4) **in seguito all'approvazione da parte del Consiglio di un nuovo Regolamento** per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani *avvenuta lo scorso anno, risulta necessario procedere alla modificazione di alcuni rinvii contenuti nella sezione TARI, specificatamente:*

- a. *sostituzione del comma 2 dell'art. 17, che attualmente recita “Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel **Regolamento del servizio di nettezza urbana** approvato con deliberazione consiliare n°6/1996 così come modificato con deliberazione consiliare 86/2013 e sono riportate nell'allegato B del presente Regolamento”, con il seguente comma “Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel **Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani** approvato con deliberazione consiliare n°54/2018, per maggior chiarezza riportate nell'allegato B del presente Regolamento”;*
- b. *inserimento di un nuovo comma 5 all'art. 22, come segue: “Si rinvia alla Sezione II del vigente **regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani** per la specifica in merito ai rifiuti speciali non assimilati, al loro smaltimento e trattamento”;*
- c. *inserimento di un nuovo comma 2/quarter all'art. 35, come segue: 2/quarter. Ai sensi del vigente **Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**, la pratica del compostaggio domestico e non domestico, di cui ai commi precedenti, dovrà essere*



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

svolta solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse, rispettando la distanza dalle abitazioni e tutte le altre norme di cui all'art.21 del suddetto regolamento”;

- d. *sostituzione dell'intero “allegato B”, come segue:* **ALLEGATO B - Criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.** (art.11 del **Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani**) - 1. Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale e il maggiore recupero di materiali e nelle more dell'emanazione di uno specifico ed esaustivo provvedimento normativo nazionale, il Comune, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) e dell'articolo 265, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, determina i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento. 2. In assenza di specifiche leggi nazionali nonché delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento tiene conto della Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE) [notificata con il numero C(2011) 8165] articolo 1, comma 1), 2), 3), della quale condivide e ne adotta i principi in base ai quali sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi. Sono altresì assimilati i



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali, di servizi e sanitarie. 3. Ai fini del trattamento, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle seguenti attività: a) commerciali, b) di servizi, c) sanitarie, d) industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi. 4. Tali flussi di rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti qualitativi: a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e sia riconducibile ai CER individuati nella tabella dell'allegato 1 del presente regolamento; b) risultino assenti da contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni; c) sia effettuato il conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata, ovvero, almeno: carta, scarti organici e vegetali, imballaggi in plastica, metallo, vetro, poliaccoppiati e legno, in forma multimateriale o per singole categorie; d) sia effettuato il conferimento separato dei soli "rifiuti simili" non differenziabili provenienti da utenze non domestiche comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura. 5. Ai fini della raccolta, sono assimilati ai rifiuti urbani per quantità tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle seguenti attività: a) commerciali, b) di servizi, mc) sanitarie, d)



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi. 6. Tali flussi di rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti quantitativi: a) la produzione massima per unità di superficie conferita da ogni singola utenza sia inferiore a kg 1000 / m² / anno; b) la quantità, conferita da ogni singola utenza, risulti compatibile: b.1) con le tecniche, le modalità, i supporti di conferimento, presenti nell'area; b.2) con l'organizzazione della raccolta rifiuti attiva nell'area in cui è ubicato l'immobile, in ottemperanza a quanto indicato dal contratto di servizio e dai relativi atti tecnici. 7. Qualora siano segnalate o rilevate quantità superiori a quanto precedentemente definito alla lettera a), il Gestore, potrà, previa specifica comunicazione al Comune, attivare una diversa organizzazione della raccolta. 8. Per quanto concerne l'assimilazione dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in virtù della specifica norma di regolamentazione (D.Lgs. n° 49/2014) viene fatto riferimento a quanto disposto dall'articolo 29 del presente regolamento. 9. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza determinare scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani: a) elevate quantità prodotte da singole utenze, la cui raccolta causi disagi o comunque determini rallentamenti e difficoltà al pubblico servizio di raccolta rifiuti; b) i rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottati quali ad



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti e/o eccessivamente polverulenti.

10. Rimane a carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti.

11. Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali: a) pneumatici fuori uso; b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate e obsolete; c) cavi e materiali elettrici in genere; d) materiali inerti e di cemento amianto; e) terre e rocce da scavo; f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco. 12. In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento

- e. *sostituzione della prima parte dell'allegato C, così come segue: "Si riporta l' **Articolo 21 - Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali** del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - 1. Il corretto auto trattamento domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali mediante la pratica dell' autocompostaggio è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione del tributo o della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo. 2. La pratica dell' autocompostaggio può essere praticata dalle utenze domestiche ed eventualmente da quelle non domestiche individuate dalla normativa regionale e nazionale nelle modalità regolamentate. Ogni utenza interessata all'autocompostaggio dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sui rifiuti organici e sui rifiuti vegetali prodotti dalla propria utenza o dalle utenze che condividono la*



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

medesima struttura di compostaggio 3. L'autocompostaggio deve essere attuato nel rispetto delle seguenti condizioni: a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composte, ecc.); b) con processo controllato; c) in relazione alle caratteristiche qualitative del materiale da trattare (rifiuti organici e rifiuti vegetali); d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori, alla diffusione di insetti e altri animali e alla dispersione nell'ambiente di effluenti liquidi; e) solo se tale pratica è in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante. 4. La riduzione tariffaria sarà proporzionale al flusso di materiali per i quali l'utente si impegna a effettuare il compostaggio domestico. 5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro disagio per la popolazione. 6. La pratica dell'autocompostaggio dovrà essere svolta solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, purché condivise. 7. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà. 8. Durante la gestione dell'attività di compostaggio dovranno essere rispettati in particolare i seguenti aspetti: a) provvedere a una corretta miscelazione dei materiali da trattare; b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale; c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso. 9. Nelle aree



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

in cui è attivo il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti l'autocompostaggio condominale per motivi igienico-sanitari potrà essere attivato per i soli residui vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi.
10. Il Gestore provvede su richiesta dell'utente, a fornire in comodato d'uso gratuito, apposita compostiera. 11. Il Gestore effettuerà controlli per verificare l'effettivo auto trattamento dei rifiuti organici. In caso che accerti modalità di esercizio difformi o comunque non corrette, il Gestore provvederà ad adottare o fare adottare provvedimenti di inibizione dell'attività. Per accedere alla riduzione prevista dal regolamento IUC: “

5) **al fine di poter procedere più celermente all'invio degli avvisi di pagamento annui**, prendendo atto che il precedente termine del 30 giugno impediva agli uffici comunali di predisporre avvisi nel primo quadrimestre dell'anno, imponendo all'ente continue anticipazioni di cassa per pagare le fatture del gestore del servizio, è stato deciso di anticipare il termine per la presentazione delle dichiarazioni ai fini TARI al 30 aprile di ogni anno; quindi risultava da sostituire il termine “Giugno” con il termine “Aprile” nei seguenti punti del regolamento:

- a. all'art. 22, comma 4, lett. b;
- b. all'art. 23, comma 4;
- c. all'art. 33, comma 3;
- d. all'art. 33, comma 4;
- e. all'art.37, comma 3;

Per lo stesso motivo è stato modificato l'art. 41, c.4, che attualmente recita “Il versamento della tassa dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato secondo le scadenze indicate negli avvisi di pagamento, con possibilità di versare il dovuto in più rate (previste per la 1° in un arco di tempo tra il 16 Aprile e il 16 Giugno e per la 2° in un arco di tempo compreso tra il 16 Settembre ed il 16 Novembre) o in unica soluzione, con utilizzo di modello F24 o di altre soluzioni di pagamento messe a disposizione dei contribuenti”



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

sostituendo quanto fra parentesi con le parole “indicativamente con cadenza trimestrale”; conseguentemente, sono state cassate le parole “con scadenze diverse da quelle di cui al precedente comma.” finora presenti alla fine del comma 6 dello stesso articolo.

6) stante il passaggio al sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta”, avvenuto alla fine dello scorso anno”:

a. inserimento dell’obbligo di restituzione degli appositi contenitori, con l’aggiunta di un nuovo comma 6/bis all’art. 33, come segue:

“6-bis. Non saranno accolte dichiarazioni di cessazione se non accompagnate:

a) in caso di trasloco all’interno del territorio comunale, **da contestuale dichiarazione iniziale per nuovo immobile**
oppure

b) in caso di emigrazione o totale cessazione della soggettività passiva (ad esempio per ingresso in altro nucleo familiare), **dalla prova dell’avvenuta restituzione degli appositi contenitori consegnati dal soggetto gestore ed utilizzati per la differenziazione dei rifiuti.”**

b. sostituzione dell’attuale comma 1 dell’art. 35, che attualmente recita “Ai sensi dell’art. 1, comma 657, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta del 60% (sia per la parte fissa che per la variabile) per le utenze poste a una distanza superiore a 2.000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica o ad uso pubblico, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli immobili” con il seguente comma: “L’intero territorio comunale risulta servito dal soggetto gestore, che effettua la raccolta col sistema “porta a porta”, presso i punti individuati dal gestore stesso, ovvero su area pubblica, in prossimità o al limite del



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

confine di proprietà privata dell'utente, garantendo l'occupazione minima dei marciapiedi e delle aree eventualmente interessate, oppure in appositi punti di raccolta, debitamente individuati e comunicati all'utenza. I contenitori dovranno essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell'utente al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato.”;

7) **per l'inserimento di nuove riduzioni ai fini TARI, specificatamente:**

- a. *inserimento di un aumento percentuale della riduzione per compostaggio per coloro che non si avvalgano assolutamente del servizio del gestore per i rifiuti organici, attualmente ritirati due volte alla settimana, restituendo il relativo contenitore; all'uopo viene modificato il comma 2/bis, lett. e), dell'art. 35, che attualmente recita “utenze domestiche **singole** che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante **compostaggio domestico**, dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una quota di almeno 50 mq (pro capite in caso di immobili siti in condominio): *riduzione del 30 %*; per le caratteristiche della compostiera, si veda l'allegato C” sostituendolo così come segue:* e1) utenze domestiche singole che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una quota di almeno 50 mq (pro capite in caso di immobili siti in condominio): *riduzione del 30 %* ; - e2) qualora le suddette utenze domestiche non conferiscano alcun rifiuto organico al soggetto gestore, dimostrando l'avvenuta alla restituzione degli appositi contenitori e provvedendo, pertanto, meramente ad auto compostaggio domestico: *riduzione del 40%*. - Al fine delle riduzioni di cui ai



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

precedenti punti e1) ed e2), per le caratteristiche della compostiera, si veda l'allegato C; “

- b. *inserimento di una specifica agevolazione di carattere sociale, inserendo la seguente lettera c) all'art.36, comma 4: “**Associazioni o società sportive convenzionate con il Comune** per la gestione di impianti di proprietà del medesimo: riduzione del 100% della tariffa per gli spogliatoi e le parti destinate al pubblico annesse ai locali ad aree destinate allo svolgimento di attività sportive”*

- **RITENUTO** che, per il primo anno di applicazione delle modificazioni di cui al precedente punto 5), saranno comunque ritenute valide le dichiarazioni presentate entro il 30 giugno, anche se il termine risulta essere il 30 Aprile;
- **VISTI:**
 - i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento espressi ai sensi e per gli effetti dell'art.49, c. 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, allegati al presente atto;
 - il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 5 marzo 2019;
 - il parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

CON VOTI:

Favorevoli n. 7

Contrari n. 1 (Conca)

Astenuti n. 2 (Bedeschi, Berardicurti)

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IUC) per le motivazioni espresse in premessa, specificatamente:

- a. *inserimento alla fine comma 3 dell'art.7 del seguente paragrafo: “I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo*



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”;

- b. *inserimento alla fine del comma 10, lett.c, dell'art.9 del seguente paragrafo:* “Il suddetto beneficio si estende, nel caso del decesso del comodatario, al coniuge superstite, se nel nucleo familiare sono presenti figli minori (ex L. 145/2018, art. 1, c.1092)”
- c. *inserimento di un nuovo comma 5 all'art.53, come segue:* “Ai sensi dell'art.1, c.1091, L.145/2018, l'Ente può destinare una quota del maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente relativo agli accertamenti IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate nonché al trattamento accessorio del personale dipendente, previo rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge nonché approvazione di apposito regolamento in merito”
- d. *inserimento alla fine del comma 5 dell'art.9 del seguente paragrafo:* “In caso di ultimazione o di uso parziale dell'edificio, nonché di utilizzo parziale della capacità edificatoria, il valore venale dell'area, determinato come da precedente comma 4, dovrà essere rapportato alla percentuale della superficie ultimata dell'edificio rispetto a quella totale.”;
- e. *inserimento alla fine dell'art.9 di un nuovo comma 12 che recita:*” Fermo restando quanto al comma 11, non spetta l'agevolazione di cui al comma 10 al fabbricato in corso di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in quanto, in tali casi, la base imponibile è il valore dell'area edificabile, come da precedente comma 5.”;
- f. *inserimento all'art.32, comma 2, lett. b), della*



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

- dicitura* “ove, pertanto, non risulti alcun residente.”;
- g. *sostituzione delle parole* “si considera” con “può considerarsi” *all'interno del comma 7 dell'art.9,*
- h. *sostituzione del comma 2 dell'art. 17, con il seguente comma* “Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel *Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani* approvato con deliberazione consiliare n°54/2018, per maggior chiarezza riportate nell'allegato B del presente Regolamento”;
- c. *inserimento di un nuovo comma 5 all'art. 22, come segue:* “Si rinvia alla Sezione II del vigente **regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani** per la specifica in merito ai rifiuti speciali non assimilati, al loro smaltimento e trattamento”;
- d. *inserimento di un nuovo comma 2/quarter all'art. 35, come segue:* 2/quarter. Ai sensi del vigente *Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*, la pratica del compostaggio domestico e non domestico, di cui ai commi precedenti, dovrà essere svolta solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alla stesse, rispettando la distanza dalle abitazioni e tutte le altre norme di cui all'art.21 del suddetto regolamento”;
- e. *sostituzione dell'intero “allegato B”, come segue:* **ALLEGATO B - Criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani. (art.11 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)** - 1. Al fine di conseguire la corretta gestione ambientale e il maggiore recupero di



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

materiali e nelle more dell'emanazione di uno specifico ed esaustivo provvedimento normativo nazionale, il Comune, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) e dell'articolo 265, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, determina i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini del conferimento per la raccolta, recupero e smaltimento. 2. In assenza di specifiche leggi nazionali nonché delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento tiene conto della Decisione della Commissione Europea del 18 novembre 2011 (2011/753 UE) [notificata con il numero C(2011) 8165] articolo 1, comma 1), 2), 3), della quale condivide e ne adotta i principi in base ai quali sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi. Sono altresì assimilati i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività commerciali, di servizi e sanitarie. 3. Ai fini del trattamento, sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle seguenti attività: a) commerciali, b) di servizi, c) sanitarie, d) industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi. 4. Tali flussi di rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti qualitativi: a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

dei rifiuti urbani e sia riconducibile ai CER individuati nella tabella dell'allegato 1 del presente regolamento; b) risultino assenti da contaminazione, con sostanze e preparati classificati pericolosi, secondo gli allegati alla parte quarta del D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni; c) sia effettuato il conferimento separato delle frazioni per le quali è attiva la raccolta differenziata, ovvero, almeno: carta, scarti organici e vegetali, imballaggi in plastica, metallo, vetro, poliaccoppiati e legno, in forma multimateriale o per singole categorie; d) sia effettuato il conferimento separato dei soli "rifiuti simili" non differenziabili provenienti da utenze non domestiche comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura. 5. Ai fini della raccolta, sono assimilati ai rifiuti urbani per quantità tutti i rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle seguenti attività: a) commerciali, b) di servizi, mc) sanitarie, d) industriali e artigianali, da cui sono esclusi unicamente i rifiuti generati nei processi produttivi. 6. Tali flussi di rifiuti sono assimilati ai rifiuti urbani purché conformi anche ai seguenti requisiti quantitativi: a) la produzione massima per unità di superficie conferita da ogni singola utenza sia inferiore a kg 1000 / m² / anno; b) la quantità, conferita da ogni singola utenza, risulti compatibile: b.1) con le tecniche, le modalità, i supporti di conferimento, presenti nell'area; b.2) con l'organizzazione della raccolta rifiuti attiva nell'area in cui è ubicato



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

l'immobile, in ottemperanza a quanto indicato dal contratto di servizio e dai relativi atti tecnici. 7. Qualora siano segnalate o rilevate quantità superiori a quanto precedentemente definito alla lettera a), il Gestore, potrà, previa specifica comunicazione al Comune, attivare una diversa organizzazione della raccolta. 8. Per quanto concerne l'assimilazione dei rifiuti costituiti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) in virtù della specifica norma di regolamentazione (D.Lgs. n° 49/2014) viene fatto riferimento a quanto disposto dall'articolo 29 del presente regolamento. 9. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza determinare scompensi organizzativi e funzionali sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani: a) elevate quantità prodotte da singole utenze, la cui raccolta causi disagi o comunque determini rallentamenti e difficoltà al pubblico servizio di raccolta rifiuti; b) i rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottati quali ad esempio materiali liquidi, materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato, prodotti fortemente maleodoranti e/o eccessivamente polverulenti. 10. Rimane a carico degli utenti la responsabilità della gestione dei suddetti rifiuti. 11. Sono comunque escluse dall'assimilazione le seguenti tipologie di rifiuti speciali: a) pneumatici fuori uso; b) macchinari, attrezzature, apparecchiature deteriorate e obsolete; c) cavi e materiali elettrici in genere; d) materiali inerti e di cemento amianto; e)



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

terre e rocce da scavo; f) altre tipologie che siano escluse con specifico e motivato provvedimento del Sindaco. 12. In merito ai RAEE si rinvia alle disposizioni di cui ai successivi articoli del presente regolamento

- f. *sostituzione della prima parte dell'allegato C, così come segue: "Si riporta l' **Articolo 21 - Autocompostaggio domestico e non domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali** del vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - 1. Il corretto auto trattamento domestico dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali mediante la pratica dell' autocompostaggio è consentito e favorito, anche attraverso la riduzione del tributo o della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo. 2. La pratica dell' autocompostaggio può essere praticata dalle utenze domestiche ed eventualmente da quelle non domestiche individuate dalla normativa regionale e nazionale nelle modalità regolamentate. Ogni utenza interessata all'autocompostaggio dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sui rifiuti organici e sui rifiuti vegetali prodotti dalla propria utenza o dalle utenze che condividono la medesima struttura di compostaggio 3. L'autocompostaggio deve essere attuato nel rispetto delle seguenti condizioni: a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.); b) con processo controllato; c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (rifiuti organici e rifiuti vegetali); d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini e non dare luogo a emissioni di cattivi odori, alla diffusione di insetti e altri animali e alla dispersione nell'ambiente di effluenti liquidi; e) solo se tale pratica è in grado di garantire anche l'utilizzo del*



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

prodotto risultante. 4. La riduzione tariffaria sarà proporzionale al flusso di materiali per i quali l'utente si impegna a effettuare il compostaggio domestico. 5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento dei rifiuti organici e dei rifiuti vegetali che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste, dispersione di percolati o qualsiasi altro disagio per la popolazione. 6. La pratica dell'autocompostaggio dovrà essere svolta solo ed esclusivamente nelle aree scoperte di pertinenza dell'utenza o direttamente attigue alle stesse, purché condivise. 7. La collocazione della struttura di compostaggio dovrà essere scelta il più lontano possibile da eventuali abitazioni poste a confine della proprietà. 8. Durante la gestione dell'attività di compostaggio dovranno essere rispettati in particolare i seguenti aspetti: a) provvedere a una corretta miscelazione dei materiali da trattare; b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale; c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso. 9. Nelle aree in cui è attivo il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti l'autocompostaggio condominiale per motivi igienico-sanitari potrà essere attivato per i soli residui vegetali derivanti dalla manutenzione di aree verdi. 10. Il Gestore provvede su richiesta dell'utente, a fornire in comodato d'uso gratuito, apposita compostiera. 11. Il Gestore effettuerà controlli per verificare l'effettivo auto trattamento dei rifiuti organici. In caso che accerti modalità di esercizio difformi o comunque non corrette, il Gestore provvederà ad adottare o fare adottare provvedimenti di inibizione dell'attività. Per accedere alla riduzione prevista dal regolamento IUC: “



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

- g. *sostituzione del termine “Giugno” con il termine “Aprile” nei seguenti punti del regolamento: all’art. 22, comma 4, lett. b; all’art. 23, comma 4; all’art. 33, comma 3; all’art. 33, comma 4; all’art.37, comma 3;*
- h. *sostituzione all’art. 41, c.4, delle parole “previste per la 1° in un arco di tempo tra il 16 Aprile e il 16 Giugno e per la 2° in un arco di tempo compreso tra il 16 Settembre ed il 16 Novembre” con le parole “indicativamente con cadenza trimestrale”;*
- i. *eliminazione delle parole “con scadenze diverse da quelle di cui al precedente comma.” alla fine del comma 6 del suddetto articolo 41;*
- j. *inserimento di un nuovo comma 6/bis all’art. 33, come segue:*
- “6-bis. Non saranno accolte dichiarazioni di cessazione se non accompagnate:
- b) in caso di trasloco all’interno del territorio comunale, **da contestuale dichiarazione iniziale per nuovo immobile**
oppure
- b) in caso di emigrazione o totale cessazione della soggettività passiva (ad esempio per ingresso in altro nucleo familiare), **dalla prova dell’avvenuta restituzione degli appositi contenitori consegnati dal soggetto gestore ed utilizzati per la differenziazione dei rifiuti.**”
- k. *sostituzione dell’attuale comma 1 dell’art. 35, con il seguente comma: “L’intero territorio comunale risulta servito dal soggetto gestore, che effettua la raccolta col sistema “porta a porta”, presso i punti individuati dal gestore stesso, ovvero su area pubblica, in prossimità o al limite del confine di proprietà privata dell’utente, garantendo l’occupazione minima dei marciapiedi e delle aree eventualmente interessate, oppure in appositi punti di*



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

raccolta, debitamente individuati e comunicati all'utenza. I contenitori dovranno essere esposti a cura e sotto la responsabilità dell'utente al di fuori di ingressi e/o recinzioni, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato.”;

- l. sostituzione del comma 2/bis, lett. e), dell'art. 35, così come segue: e1) utenze domestiche singole che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, dimostrando di usufruire di adeguato spazio verde, intendendo per tale una quota di almeno 50 mq (pro capite in caso di immobili siti in condominio): riduzione del 30 % ; - e2) qualora le suddette utenze domestiche non conferiscano alcun rifiuto organico al soggetto gestore, dimostrando l'avvenuta alla restituzione degli appositi contenitori e provvedendo, pertanto, meramente ad auto compostaggio domestico: riduzione del 40%. - Al fine delle riduzioni di cui ai precedenti punti e1) ed e2), per le caratteristiche della compostiera, si veda l'allegato C;
“*
- m. inserimento della lettera c) all'art.36, comma 4 come segue: “**Associazioni o società sportive convenzionate con il Comune** per la gestione di impianti di proprietà del medesimo: *riduzione del 100% della tariffa per gli spogliatoi e le parti destinate al pubblico annesse ai locali ad aree destinate allo svolgimento di attività sportive”;**

- 2) **DI DARE ATTO** che il testo completo del regolamento, così come sopra modificato, è allegato alla seguente deliberazione;
- 3) **DI STABILIRE** che, per il primo anno di applicazione delle modificazioni di cui sopra, saranno comunque ritenute valide le dichiarazioni presentate entro il 30 giugno, anche se il termine risulta essere il 30 Aprile;



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

- 4) **PROVVEDERE** ai sensi dell' art. 1, c. 10, let. d, L. 208/2015, alla trasmissione telematica del presente regolamento al Ministero delle Finanze, entro il termine del 14.10.2017 al fine di garantire l'efficacia del medesimo dal 01.01.2017;

QUINDI il Consiglio Comunale,

CON VOTI:

Favorevoli n. 7

Contrari n. 1 (Conca)

Astenuti n. 2 (Bedeschi, Berardicurti)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Proposta N. 30 Del 26-02-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2019

NUMERO DELIBERA

21

Immediatamente eseguibile N

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639 della L. n. 147/2013 e s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale a far data dal 1 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti TARI quale componente della imposta unica comunale I.U.C., destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 29/07/2014 (con successive modificazioni ed integrazioni) è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;
- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);
- la predetta metodologia di quantificazione dei costi e di determinazione delle tariffe si articola ulteriormente nelle fasi fondamentali di classificazione ed individuazione del complesso unitario dei costi diretti ed indiretti inerenti alla gestione del servizio, nonché di suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- il Comune di Vicchio, con deliberazione n. 6 del 01/02/2008 affidò il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati alla Società Publiambiente S.p.A. con sede a Empoli, sino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata da parte dell'ATO ai sensi della L.R. n°61/2007;

VISTA la Legge Regione Toscana n. 69/2011, in particolare:

- l'art.31, co.1, che prevede che *“per ciascun ambito territoriale di cui all'art. 30 è istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, denominata autorità servizio rifiuti”*;
- l'art. 32 co. 2 che prevede che *“[...] a decorrere dal 1° gennaio 2012 le funzioni già esercitate secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale di cui all'art. 201 del D.lgs. 152/2006 sono trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite le autorità servizio rifiuti istituite ai sensi dell'art. 31 [...]”* ;
- l'art. 36 prevede che *“l'assemblea dei sindaci svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione dell'autorità servizio rifiuti. In particolare provvede, ai sensi della lett. c) alla determinazione e modulazione della tariffa del servizio”*.



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

VISTA la nota n. 2718 del 22.02.2019, con la quale l'ATO Toscana Centro ha trasmesso la bozza del Piano Finanziario 2019, e che è poi stato rielaborato dal competente ufficio con l'inserimento dei costi del personale comunale, di stampa e spedizione avvisi nonché con una detrazione dei costi per l'attività accertativa dell'ultimo periodo, portando ad un totale complessivo di € **1.454.198,78** con suddivisione fra costi fissi ($\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$) € 640.558,77 e variabili ($\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$) € 813.640,10 come allegato.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio, integrato a cura del Comune, dalla corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione e dei costi comuni, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili;

PRESO ATTO:

- che, ai sensi del comma 653 dell'art. 1 della L. 147/2013 e s.m.i., il comune - nella commisurazione dei costi - deve avvalersi *anche* delle risultanze dei fabbisogni standard.
- che è recentemente stato inserito sul sito IFEL un simulatore per i suddetti fabbisogni standard e che, modificati i dati quali le tonnellate di rifiuti prodotte e la percentuale di raccolta differenziata, portano il totale ad € 1.391.624,58, come da prospetto allegato.

RITENUTO:

- che l'analisi di cui sopra non tiene conto di ammortamenti e fondo svalutazione rischi nonché del trend di insolvenza aumentato negli ultimi anni;
- che sono stati fatti investimenti per la modifica del servizio, recentemente passato al porta a porta;



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

RITENUTO che, ai sensi di quanto sopra esposto, uno scostamento di 63mila euro rispetto al fabbisogno standard appare ampiamente giustificato, prendendo atto che nel piano finanziario la componente CK (Costo d'uso del capitale) ammonta ad € 131.040,00 e che l'accantonamento al fondo rischi crediti è di € 142.500,00.

PRESO ATTO altresì:

- che, in ogni caso, l'Ente deve comunque operare nel rispetto del principio del comma 654 della sopraccitata L.147/2013, ossia che i costi sostenuti dall'Ente impositore devono essere integralmente coperti dalla tariffa posta a carico delle utenze;
- che il confronto effettuato con Comuni confinanti e vicini relativamente ai fabbisogni standard ed ai costi storici evidenzia una situazione positiva del nostro ente, che si discosta in misura inferiore da altri dai costi presenti su Open Civitas e che *pro capite* affronta spese parimenti inferiori;

PRESO ATTO:

- che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla I Commissione Consiliare in data 5 marzo 2019;
- degli artt. 201 e 238, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. nonché l'art. 8, comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e s.m.i.;
- del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale, nonché l'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i.;
- dell'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”*;
- che il termine per approvare il bilancio di previsione per l'anno 2019 è stato differito al 28 Febbraio con Decreto Ministeriale del 07.12.2018 e, successivamente, al 31 Marzo con D.M. del 25.01.2019;
- che, ai sensi dell'art.1 c.169 della legge 296/2006, sono parimenti



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d'imposta compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente al 1^o gennaio hanno comunque effetto dall'inizio dell'anno;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON la seguente votazione:

Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Bedeschi, Berardicurti, Conca)

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il piano finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2018, dal quale risulta un totale complessivo di € **1.454.198,78** con suddivisione fra costi fissi ($\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$) € 640.558,77 e variabili ($\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$) € 813.640,10 e che si dettaglia come da allegato.

DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione 2019 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;

DI DARE ATTO che il piano approvato costituisce il riferimento per la determinazione delle tariffe 2019, determinate con successiva deliberazione;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000 con il seguente esito:

Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Bedeschi, Berardicurti, Conca)

Proposta N. 31 Del 26-02-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

IUC - APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2019

NUMERO DELIBERA

22

Immediatamente eseguibile N

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e sue successive modificazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

***IMU** (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;*

***TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;*

***TARI** (tassa rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*

VISTI:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 04/07/2014 con la quale è stato designato quale Funzionario Responsabile della IUC (Imposta Unica Comunale) il Responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 in data 29/07/2014 (e successive modificazioni ed integrazioni) con la quale è stato approvato il Regolamento comunale che disciplina le diverse



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI;

PRESO ATTO:

- che il termine per approvare il bilancio di previsione per l'anno 2019 è stato differito al 28 Febbraio con Decreto Ministeriale del 07.12.2018 e, successivamente, al 31 Marzo con D.M. del 25.01.2019;
- che, ai sensi dell'art.1 c.169 della legge 296/2006, sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d'imposta compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente al 1° gennaio hanno comunque effetto dall'inizio dell'anno;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe che:

- trova applicazione il D.P.R. 158/1999 recante Regolamento di attuazione del metodo normalizzato per il passaggio alla tariffa di cui al D.Lgs. 22/1997;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- in data odierna, l'ente ha approvato il Piano Finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2017 dal quale risulta un totale complessivo di € **1.454.198,78** con suddivisione fra costi fissi ($\Sigma TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK$) € 640.558,77 e variabili ($\Sigma TV = CRT + CTS + CRD + CTR$) € 813.640,10;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

tipologia di attività, e, secondo quanto analizzato nell'ultimo anno, vi è un rapporto di 68,21 % di costi attribuibili alle utenze domestiche rispetto al residuale 31,79% assegnabile alle non domestiche:

- che per il calcolo delle tariffe è stata applicata la ripartizione 67,75 / 32,25% come da direttiva della Giunta Municipale n° 13 del 28/02/2019, che permette una diminuzione delle tariffe per le famiglie rispetto allo scorso anno ed un mantenimento ai livelli del 2018 o lieve diminuzione per le utenze non domestiche;
- che, pertanto, abbiamo la ripartizione allegata.

DATO ATTO che:

- nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione tutte le riduzioni previste dal vigente regolamento, così come modificato in data odierna, attraverso la riduzione della parte variabile delle tariffe e finanziando la minore entrata, sia con le tariffe non ridotte, sia – per le agevolazioni - con il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- le scelte operative e gestionali hanno comportato per l'ente la scelta di fissare i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore minimo di quelli proposti nella tabella 2 del citato D.P.R. 158/1999;
- con la misura del TEFA (Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente) per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L.gs 30 dicembre 1992 n.504 risulta stabilita al 5% del tributo comunale come da deliberazione del Consiglio Metropolitanò n°114 del 19.12.2018;
 - il presente argomento è stato esaminato dalla I Commissione Consiliare in data 5 marzo 2019;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

CON la seguente votazione:

Favorevoli n. 7

Astenuti n. 3 (Bedeschi, Berardicurti, Conca)

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** per l'anno 2019 e per le motivazioni espone in premessa, alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per la determinazione della tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e ssgg. della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che qua sotto si riportano, calcolate sulla base del piano finanziario approvato e della ripartizione percentuale indicata dalla Giunta Comunale allegata.
- 2. DI PRENDERE ATTO** che, in base a suddetto tariffario, saranno inviati avvisi di pagamento con gli importi da pagare come da vigente regolamento in materia;
- 3. DI QUANTIFICARE** in € **1.454.198,87** il gettito complessivo della tassa sui rifiuti per l'anno 2018;
- 4. DI STABILIRE** che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata dell'80%;
- 5. DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
- 6. DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento, le seguenti percentuali per le agevolazioni previste per le utenze



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

domestiche in condizioni di disagio economico da applicarsi alle tariffe deliberate:

- a) *Per nuclei familiari residenti la cui certificazione ISEE non superi € 6.500*: riduzione del **60%** delle componenti del tributo;
- b) *Per nuclei familiari residenti la cui certificazione ISEE risulti compresa fra € 6.501 ed € 8.500*: riduzione del **40%** delle componenti del tributo;
- c) *Per nuclei familiari residenti la cui certificazione ISEE risulti compresa fra € 8.501 ed € 10.500*: riduzione del **20%** delle componenti del tributo;

prendendo atto delle modalità di richiesta e di fruizione disciplinate agli artt. 36, 37 e 38 del Regolamento IUC;

7. DI DARE ATTO che sull'importo del Tributo comunale sui rifiuti, si applica in misura percentuale il *TEFA (Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente)* per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L.gs 30 dicembre 1992 n.504, in misura del 5%;

8. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267, dando atto che è stata effettuata separata votazione con il seguente esito:

Favorevoli n. 7

Astenuti n. 3 (Bedeschi, Berardicurti, Conca)

Proposta N. 25 Del 25-02-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

IUC: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2019

NUMERO DELIBERA

23

Immediatamente eseguibile N

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'Imposta Municipale Unica (IMU);
- il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con gli



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

abbattimenti di base imponibile e le esclusioni previste dalla legge e recepite nel regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n°67/2014 e s.m.i.;

- i terreni agricoli nel Comune di Vicchio, essendo interamente montano, ai sensi della vigente normativa risultano esenti da imposizione ai fini IMU;
- il termine per approvare il bilancio di previsione per l'anno 2019 è stato differito al 28 Febbraio con Decreto Ministeriale del 07.12.2018 e, successivamente, al 31 Marzo con D.M. del 25.01.2019;
- ai sensi dell'art.1 c.169 della legge 296/2006, sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d'imposta compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente al 1° gennaio hanno comunque effetto dall'inizio dell'anno;
- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO il sopraccitato *Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29/07/2014 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che le aliquote deliberate per il 2015 e successivamente non modificate erano le seguenti allegate;

RITENUTO di provvedere a modificare le suddette aliquote, al fine di mantenere gli equilibri di bilancio, così come da allegato;

RITENUTO, altresì, di confermare la detrazione per abitazione principale e per le relative pertinenze, come da regolamento individuate, nella misura di Euro 200,00, prendendo atto che:

1. *la detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente*



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

assegnati dagli istituti per le case popolari ad eccezione dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

2. la detrazione si applica secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10 dello stesso D.L. n. 201/2011, come convertito in legge, ovvero sia rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3. ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota ed al periodo dell'anno per la quale la destinazione medesima si verifica;

VISTI:

- l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio, di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267

ACQUISITO il parere del Revisore Unico dei Conti;

SENTITA la Commissione Consiliare competente in data 5 marzo 2019;

CON la seguente votazione:

Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Bedeschi, Berardicurti, Conca)

DELIBERA

1) DI STABILIRE ai sensi di legge le allegate aliquote ai fini dell'Imposta Municipale Propria, confermandone l'effetto a valere per l'intero anno 2019, per l'applicazione delle quali nonché per i relativi adempimenti necessari si rimanda al regolamento IUC (in particolare all'art.15, c.7);

2) DI STABILIRE nella misura di Euro 200,00 la detrazione per



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

“abitazione principale”, e per le relative pertinenze, come in premessa indicate;

3) DI PROVVEDERE AD INVIARE, nelle forme di legge, copia del presente provvedimento al Ministero dell' Economia e delle Finanze;

4) DI PROVVEDERE altresì ai conseguenti adempimenti secondo la previsione normativa di cui all'art. 13 comma 15 dello stesso D.L. n. 201/2011, con le modifiche introdotte dalla relativa legge di conversione;

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, con il seguente esito:

Favorevoli n. 7

Contrari n. 3 (Bedeschi, Berardicurti, Conca)

Proposta N. 26 Del 25-02-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

ADDIZIONALE IRPEF - APPROVAZIONE ALIQUOTE COMUNALI
ANNO 2019

NUMERO DELIBERA

24

Immediatamente eseguibile N

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il termine per approvare il bilancio di previsione per l'anno 2019 è stato differito al 28 Febbraio con Decreto Ministeriale del 07.12.2018 e, successivamente, al 31 Marzo con D.M. del 25.01.2019;
- ai sensi dell'art.1 c.169 della legge 296/2006, sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d'imposta compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente al 1° gennaio hanno comunque effetto dall'inizio dell'anno;



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTA la propria precedente deliberazione N. 37 del 30/03/2007 con la quale veniva approvato il regolamento d'istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF determinando l'aliquota dello 0,5%, aliquota fino ad oggi annualmente confermata nella stessa misura;

PRESO ATTO che, per garantire gli equilibri di bilancio, si rende necessario modificare tale aliquota, portandola per il 2019 allo 0,8%;

VISTI i parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON la seguente votazione:

Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Bedeschi, Berardicurti)

D E L I B E R A

- 1) **DI STABILIRE**, per i motivi esposti in narrativa, per l'anno 2019 l'aliquota dell'addizionale Comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8%.
- 2) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito telematico ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/98 come modificato dall'art. 11, comma 1, della Legge 18/10/2001 n. 383 e secondo le modalità previste dal D.M. del 31 maggio 2002.
- 3) **DI INVIARE** copia del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011;



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

4) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dando atto che è stata effettuata separata votazione con il seguente esito:

Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Bedeschi, Berardicurti)

Proposta N. 27 Del 25-02-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

IUC - APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2019

NUMERO DELIBERA

25

Immediatamente eseguibile N

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'art. 1, comma 14 della Legge 28/12/2015 n. 208 ha modificato il sopracitato comma 639, stabilendo l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie A1, A8 e A9
- il termine per approvare il bilancio di previsione per l'anno 2019 è stato differito al 28 Febbraio con Decreto Ministeriale del 07.12.2018 e, successivamente, al 31 Marzo con D.M. del 25.01.2019;
- ai sensi dell'art.1 c.169 della legge 296/2006, sono parimenti differiti alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio i termini relativi alle deliberazioni sulle tariffe, sulle aliquote d'imposta compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF sulle tariffe dei servizi pubblici locali, nonché quelli per approvare i regolamenti sulle entrate che anche se adottati successivamente al 1^ gennaio hanno comunque effetto dall'inizio dell'anno;
- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 136 del 29/12/2014 con la quale l'Ente determinava le seguenti aliquote TASI per l'anno 2015:

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti

percentuali per:

- i. *abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;*
- ii. *unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- iii. *casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;*
- iv. *unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*

b) aliquota TASI ridotta nella misura di 0,00 punti percentuali

per tutti gli altri immobili.

PRESO ATTO :

- che la tipologia degli immobili adibiti ad abitazione principale classificati in categoria A1, A8 e A9 erano stati esclusi dalla applicazione TASI per l'anno 2015 e che, per le norme sopraccitate non risulta VAno assoggettabili ad imposizione fino all'anno 2018;
- che tutti gli immobili di cui al precedente punto a) risultano parimenti non più assoggettabili ad imposizione ai fini TASI, stante le modifiche di cui alla Legge 28/12/2015 n. 208;

RITENUTO di mantenere tutte le aliquote a zero anche per l'anno



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

2019;

VISTI:

- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;
- il vigente Regolamento IUC in materia di TASI;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

SENTITA la competente Commissione Consiliare in data 5 marzo 2019;

CON votazione favorevole unanime

D E L I B E R A

- 1. DI DETERMINARE**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, che, anche per l'esercizio 2019, tutte le aliquote della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) sono pari allo **0,00 per mille**.
- 2. DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it
- 3. DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267, dando atto che è stata effettuata separata votazione favorevole unanime.

Proposta N. 15 Del 16-02-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

ISTITUZIONE DON MILANI APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

NUMERO DELIBERA

26

Immediatamente eseguibile N

IL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

RICHIAMATO l'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Capo II del regolamento dell'Istituzione Don Milani approvato con Deliberazione C.C. n. 74 del 27/06/2001, e successive modifiche, che detta disposizioni in materia di contabilità finanziaria della suddetta Istituzione;

VISTI in particolare gli artt. 28 e 29 del suddetto regolamento nei quali si dispone l'approvazione di un bilancio annuale formulato in termini di competenza costituito dallo stato di previsione dell'entrata, dallo stato di previsione della spesa e dai quadri riassuntivi generali;

VISTO inoltre l'art. 30 del suddetto Regolamento che prevede l'approvazione di un bilancio pluriennale che coincida con il periodo di durata pari a quella del Comune di appartenenza e, quindi, per un triennio;

RICHIAMATI:

- il dettato del D.Lgs. n. 118/2001 così come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- la precedente Delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 27/09/2018 con la quale veniva approvato il (DUP) DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 dell'Istituzione Don Milani;

VISTA la delibera n. 10 in data 31/01/2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di bilancio di previsione 2019-2021 ed i relativi allegati redatto su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Culturale Don Milani;

VISTO il parere del Revisore Unico dei Conti rilasciato in data 25/02/2019;

DATO ATTO che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare nella seduta del 5 marzo 2019;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CON la seguente votazione:

Favorevoli n. 7

Astenuti n. 3 (Bedeschi, Berardicurti, Conca)

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** lo schema del bilancio di previsione dell'Istituzione Don Milani relativo al triennio 2019 - 2021 allegato al presente atto, in conformità a quanto dispone il D.Lgs. n. 118/2011;



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

2) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.lgs. 267 del 18.08.2000, dando atto che è stata effettuata separata votazione con il seguente esito:

Favorevoli n. 7
Astenuiti n. 3 (Bedeschi, Berardicurti, Conca)

Proposta N. 20 Del 25-02-19

Esito Esame: Approvata

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2020-2021 (DUP) E DEL BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO PER IL TRIENNIO 2019, 2020, 2021 ED I RELATIVI ALLEGATI

NUMERO DELIBERA

27

Immediatamente eseguibile N

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Vicchio con Delibera della Giunta Comunale n° 59 del 13/09/2013, avente ad oggetto: "D.Lgs 118/2011 - armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Partecipazione alla sperimentazione" ha partecipato fattivamente dall'anno 2014 alla sperimentazione della nuova contabilità del Sistema Pubblica Amministrazione volta a definire nuovi principi e schemi di bilancio ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 10/08/2014 n. 126 corregge ed integra il D.Lgs. n. 118/2011, pone fine alla sperimentazione e stabilisce che dal 2015 tutte le pubbliche amministrazioni adottino il nuovo sistema di contabilità armonizzato;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato ed integrato dal suddetto D.Lgs. 118/2001 – gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- con Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato differito al 28 febbraio 2019;
- con successivo Decreto del Ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 è stato differito al 31 marzo 2019;
- il bilancio previsionale 2019–2021 viene redatto



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

secondo i nuovi principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e secondo gli schemi aggiornati al DM 11 agosto 2017;

- le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base di linee strategiche contenute nel Documento Unico di Programmazione (DUP), osservando i principi contabili generali allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto dal D.Lgs. 126/2014;
- le previsioni di bilancio 2019-2021 tengono conto degli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
- sulla base delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi;
- nel bilancio di previsione annuale e nel bilancio pluriennale, sono state iscritte previsioni di entrata e di spesa di parte corrente e capitale in misura tale che venga garantito il rispetto degli equilibri di bilancio desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto, essendo superato il saldo di competenza in vigore dal 2016 e, più in generale, le regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali dell'equilibrio di bilancio imposte agli enti locali da un ventennio;

VISTI:

- la legge 30/12/2018 n. 145 - Legge di Bilancio per l'anno 2019;
- il D.L. 14/12/2018 n. 135 convertit, con modificazioni, dalla Legge 11/02/2019 n. 12;
- il mancato rinnovo della proroga del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2019, rispetto ai livelli deliberati per il 2015 che permette pertanto l'aumento delle stesse entro i limiti stabiliti dalla legge;
- l'art. 174, comma 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 rimanda al regolamento di contabilità dell'ente la disciplina degli adempimenti e dei termini connessi all'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

del 24/04/2018, divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione, con cui è stato deliberato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2017;

CONSIDERATO che:

Secondo il principio contabile 4.2 che individua gli strumenti della programmazione degli enti locali:

con deliberazione n. 79 del 26/07/2018 la Giunta Comunale presentava al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 successivamente approvato con deliberazione n. 63/CC del 27/09/2018;

con deliberazione n. 97 del 16/11/2017 la Giunta Comunale ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2018/2020;

con atto di Giunta Comunale n. 123/GC del 16/11/2018 con la quale veniva approvata la Nota di Aggiornamento al DUP 2019-2021;

lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 è stato adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 20/02/2019;

Il bilancio di cui sopra è stato redatto secondo i nuovi principi contabili disciplinati dal D. Lgs. 118/2011 e, per quanto attiene alla modulistica, in base agli schemi contabili dell'allegato 9 allo stesso Decreto aggiornato al DM 11 agosto 2017;

Le entrate correnti sono state quantificate tenuto conto delle indicazioni contenute nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e delle deliberazioni adottate dall'ente;

Per le spese di investimento si fa riferimento al programma delle opere pubbliche contenuto nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021 secondo il principio contabile 8.4 della programmazione contabile allegato al D.Lgs. n. 118/2011;

per i servizi pubblici a domanda individuale, con deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 20/02/2019 è stato definito il livello di copertura dei costi con tariffe e contributi nella misura del 59,27%;

VISTE le seguenti deliberazioni:

- Giunta Comunale n. 22 del 20/02/2019 con la quale



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

si approva lo schema di bilancio 2018-2020;

- Giunta comunale n. 13 del 20/02/2019 relativa alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative in attuazione dell'art. 208 del d.lgs. 285/92 "Nuovo codice della strada";
- Consiglio comunale n. 18 del 07.03.2019 relativa all'approvazione dell'elenco dei beni immobili ricadenti nel territorio, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;
- Consiglio comunale n. 23 del 07.03.2019 con la quale si determinano le aliquote per l'imposta municipale propria (IMU);
- Consiglio comunale n. 25 del 07.03.2019 con la quale si confermano le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- Consiglio comunale n. 24 del 07.03.2019 con la quale si determinano le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTA la Nota Integrativa al bilancio annuale di previsione allegata alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale che contiene anche i prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

DATO ATTO che il bilancio è stato sottoposto alla competente Commissione comunale, che si è riunita in data 5 marzo 2019;

ACQUISITI sulla proposta complessiva del bilancio i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 d. lgs. 18.8.2000, n. 267 dal responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo Risorse in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO inoltre il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL

VISTO l'esito della votazione espressa nei modi di legge che ha dato il seguente risultato:

Presenti n. 10



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

Voti Favorevoli n. 7
Contrari n. 2 (Bedeschi, Berardicurti)
Astenuti n. 1 (Conca)

DELIBERA

DI APPROVARE il Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2019-2021 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 22 del 20/02/2019;

DI APPROVARE in conformità a quanto dispone il D.Lgs.vo n. 118/2011, il Bilancio di Previsione per gli anni 2019 - 2020 - 2021 redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011, con i relativi allegati come individuati dall'art. 11, comma 3 del medesimo Decreto.

DI APPROVARE i documenti del Bilancio 2019 - 2021 che si allegano al presente atto, rispettivamente sotto le lettere:

A) schema del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;

B) Documento Unico di Programmazione anni 2019 - 2020 - 2021;

DI APPROVARE i seguenti allegati previsti dal comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

indebitamento;

e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;

h) la relazione dell'Organo di Revisione dei Conti;

DI FARE PROPRIE le deliberazioni relative alle manovre tariffarie adottate dalla Giunta comunale ed in premessa citate;

DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta n. 61 del 10.7.2014 sono state confermate le indennità degli amministratori comunali e che con deliberazione consiliare n. 59 del 4.7.2014 è stata determinata l'indennità di funzione del presidente del Consiglio Comunale e i gettoni di presenza dei consiglieri e dei membri delle commissioni comunali;

DI DARE ATTO che per il Comune di Vicchio, in base alla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui all'art. 172 del TUEL, non sussistono condizioni di deficitarietà strutturale;

DI DARE ATTO che, sia nel bilancio di previsione annuale e nel bilancio pluriennale, sono state iscritte previsioni di entrata e di spesa di parte corrente e capitale in misura tale che venga garantito il rispetto degli equilibri di bilancio desunto dal prospetto di verifica degli equilibri allegato al rendiconto;

DI DISPORRE che copia della presente deliberazione, corredata dagli atti con la stessa approvati e degli altri documenti prescritti, sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per la durata stabilita dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e sul sito internet istituzionale dell'Ente



COMUNE
di
VICCHIO

Via Garibaldi, 1
50039 VICCHIO (FI)
C.F. 83002370480
P.I. 01443650484

all'indirizzo: www.comune.vicchio.fi.it
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs.
33/2013;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4, del d lgs. 18.8.2000, n. 267.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione
immediatamente eseguibile con il seguente esito:

Voti Favorevoli n. 7
Contrari n. 2 (Bedeschi, Berardicurti)
Astenuti n. 1 (Conca)

La seduta si chiude alle ore 19:50.

Il presente verbale è redatto in forma sintetica, la versione integrale dello stesso è riportata agli atti in registrazione, depositati presso l'Ufficio Segreteria.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to GASPARRINI MARCO

Il Segretario Comunale
f.to ZACCARA GIUSEPPE